

# Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del...<sup>1</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 21 dicembre 1948<sup>2</sup> sulla navigazione aerea è modificata come segue:

*Art. 3a*            1a. Accordi internazionali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali relativi a:

- a. il traffico aereo internazionale;
- b. la sicurezza di volo;
- c. il servizio di sicurezza aerea.

<sup>2</sup> Negli accordi relativi alla sicurezza di volo e al servizio di sicurezza aerea il Consiglio federale può introdurre disposizioni concernenti la vigilanza e lo scambio di dati aeronautici.

<sup>3</sup> Negli accordi sul servizio di sicurezza aerea il Consiglio federale può introdurre disposizioni concernenti la responsabilità per i danni derivanti dalla prestazione di servizi di sicurezza aerea. Queste disposizioni possono derogare alla legge federale del 14 marzo 1958<sup>3</sup> sulla responsabilità.

<sup>4</sup> Se la Confederazione, in applicazione di un accordo sul servizio di sicurezza aerea, è tenuta a versare indennizzi per danni dovuti a reati commessi da un'impresa svizzera di sicurezza aerea, può agire in regresso nei suoi confronti.

<sup>1</sup> FF 2008

<sup>2</sup> RS 748.0

<sup>3</sup> RS 170.32

*Art. 3b Frase introduttiva e lett. d-g*

L'Ufficio federale può concludere con autorità aeronautiche estere o enti internazionali accordi concernenti la collaborazione amministrativa e tecnica, segnatamente in materia di:

- d. vigilanza sulla costruzione, la navigabilità e la manutenzione di aeromobili, in particolare sulla delega di singoli settori o poteri di vigilanza all'autorità aeronautica estera o agli enti internazionali;
- e. simulatori di volo e altri apparecchi elettronici per l'addestramento;
- f. formazione professionale e abilitazione del personale aeronautico, nonché la relativa vigilanza;
- g. trattamento e scambio di dati aeronautici.

*Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può delegare singoli settori o competenze di vigilanza alle direzioni degli aerodromi e, previo loro accordo, ai Cantoni, ai Comuni oppure a organizzazioni o singole persone appropriate.

*Art. 5 e 6 cpv. 2*

*Abrogati*

*Art. 6b (nuovo) 6. Emolumenti e tasse di vigilanza*

<sup>1</sup> Per i servizi e le decisioni l'Ufficio federale riscuote emolumenti.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale riscuote dalle imprese soggette alla vigilanza una tassa annuale di vigilanza a copertura del 40-60 per cento dei costi di vigilanza.

<sup>3</sup> La tassa di vigilanza si compone di una tassa di base e di una tassa variabile.

<sup>4</sup> La tassa di base copre i costi di vigilanza generati regolarmente da tutte le imprese assoggettate indipendentemente dalla loro grandezza e dal loro tipo di attività.

<sup>5</sup> La tassa variabile è calcolata:

- a. per gli aerodromi e per i fornitori di servizi di sicurezza aerea, in ragione del numero di movimenti di volo;
- b. per le imprese di trasporti aerei, in ragione del numero di passeggeri e della quantità di merce trasportata;
- c. per le imprese di costruzione, di manutenzione e per le scuole di volo, in ragione del ricavo lordo.

<sup>6</sup> La tassa di vigilanza è calcolata in base alle cifre dell'anno precedente.

<sup>7</sup> Il Consiglio federale stabilisce segnatamente le aliquote della tassa, il livello di copertura della tassa di vigilanza e i costi di vigilanza computabili.

*Art. 8, titolo marginale, cpv. 1, 2 e 7*

## 2. Obbligo di utilizzare un aerodromo, atterramenti

<sup>1</sup> Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi. Il Consiglio federale disciplina le deroghe.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali edifici e impianti, che permettono o facilitano l'atterramento di aeromobili al di fuori di aerodromi, sono ammessi. Il diritto della pianificazione del territorio e il diritto della costruzione vanno tuttavia rispettati.

<sup>7</sup> Per gli atterramenti in montagna al di fuori di aerodromi l'Ufficio federale può prescrivere spazi aerei o vie aeree. Sente prima i Governi dei Cantoni interessati.

*Art. 8a (nuovo) 2a. Struttura dello spazio aereo*

L'Ufficio federale stabilisce la struttura dello spazio aereo.

*Art. 25 b. Servizio di inchiesta sugli infortuni aeronautici*

<sup>1</sup> Al Dipartimento è aggregato un servizio incaricato di eseguire le inchieste sugli infortuni aeronautici, diretto dalla Commissione sugli infortuni aeronautici.

<sup>2</sup> Il servizio presenta un rapporto su ogni inchiesta eseguita.

<sup>3</sup> Coordina le sue inchieste con le autorità giudiziarie e amministrative responsabili per altre procedure.

*Art. 26 c. Commissione sugli infortuni aeronautici*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce la Commissione sugli infortuni aeronautici, di cui fanno parte 9 membri al massimo; designa il presidente e il vicepresidente. I membri sono esperti indipendenti.

<sup>2</sup> Nelle sue decisioni la Commissione non sottostà ad alcuna istruzione da parte del Consiglio federale e del Dipartimento. È indipendente dalle autorità amministrative e dispone di un segretariato proprio.

<sup>3</sup> La Commissione emana un regolamento concernente la propria organizzazione e la propria gestione. Il regolamento necessita dell'approvazione del Dipartimento.

<sup>4</sup> La Commissione informa la popolazione sulle sue attività e presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulla sua attività.

*Art. 26a cpv. 2*

<sup>2</sup> Se entro dieci anni dalla presentazione del rapporto finale emergono fatti nuovi ed essenziali, la Commissione riapre la procedura, d'ufficio o su richiesta.

*Art. 26b cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura d'inchiesta.

<sup>3</sup> È inoltre applicabile il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007<sup>4</sup>, sempre che talune peculiarità della procedura d'inchiesta non esigano deroghe.

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 26c cpv. 4*

<sup>4</sup> I costi della Commissione sono assunti dalla Confederazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

*Art. 26d (nuovo) h. Personale*

La direzione e i collaboratori sottostanno alla legislazione sul personale federale e sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA.

*Art. 27 cpv. 2 lett. a e cpv. 3*

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l'impresa:

- a. dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera e dei necessari diritti d'uso per l'aerodromo previsto quale ubicazione dell'esercizio;

<sup>3</sup> L'autorizzazione può essere modificata o revocata.

*Art. 29 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo) e 4*

<sup>1bis</sup> L'Ufficio federale può delegare a esercenti di aerodromi, con il loro consenso, la competenza di rilasciare singole autorizzazioni in casi di urgenza.

<sup>4</sup> L'autorizzazione può essere modificata o revocata.

<sup>4</sup> RS ... (FF 2007 6327)

*Art. 36d cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale trasmette ai Cantoni interessati le domande di modifica del regolamento d'esercizio con effetti sostanziali sull'esposizione al rumore, invitandoli ad esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere ridotto o prorogato.

*Art. 37 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esonerati dall'obbligo di approvazione.

*Art. 37d, titolo marginale, cpv. 1*

Invito ad esprimere un parere, pubblicazione e deposito dei piani

<sup>1</sup> L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli ad esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere ridotto o prorogato.

*Art. 39*            11. Tasse aeroportuali

<sup>1</sup> L'esercente dell'aeroporto può riscuotere mediante decisione tasse per l'utilizzazione e l'accesso agli impianti aeroportuali necessari all'esercizio, inclusi i controlli di sicurezza specifici all'esercizio.

<sup>2</sup> L'esercente dell'aeroporto fissa le tasse principalmente secondo i seguenti criteri:

- a. peso massimo al decollo dell'aeromobile;
- b. numero di passeggeri;
- c. impatto fonico;
- d. emissioni di sostanze nocive.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere che nel calcolo delle tasse si tenga conto della sollecitazione degli impianti al momento dell'utilizzazione.

<sup>4</sup> La quota delle tasse per i controlli di sicurezza deve coprire i relativi costi. Deve essere fatturata separatamente ed esposta separatamente nella contabilità. Le eccedenze e i disavanzi rispetto ai costi vanno computati sull'esercizio contabile successivo.

<sup>5</sup> Per le altre quote delle tasse il Consiglio federale stabilisce in base a quali costi vanno calcolate e in che misura detti costi possono essere coperti con le tasse. A tal fine tiene conto delle possibilità che

l'esercente dell'aeroporto dispone di ricavare guadagni da altre attività commerciali che non riguardano quelle necessarie per l'esercizio.

<sup>6</sup> Le tasse aeroportuali necessitano dell'approvazione dell'Ufficio federale.

*Art. 39a (nuovo)* 12. Coordinamento delle bande orarie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina il coordinamento delle bande orarie (*slots*) negli aeroporti. A tal fine si attiene agli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale designa l'organo competente per il coordinamento delle bande orarie. Può delegare a privati il coordinamento delle bande orarie.

*Art. 41 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Per costruire e per modificare un ostacolo alla navigazione aerea occorre un'autorizzazione.

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni per sopprimere questo tipo di ostacoli oppure per impedire che ne sorgano di nuovi e per adeguare la situazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea.

*Art. 42* IV. Restrizione della proprietà fondiaria a. In generale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prescrivere che in un determinato raggio attorno ad aeroporti o impianti del servizio di sicurezza aerea oppure a una determinata distanza dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli solo a condizione che questi non pregiudichino la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prescrivere zone di sicurezza su territorio svizzero anche per aeroporti, impianti del servizio di sicurezza aerea o vie aeree situati all'estero.

<sup>3</sup> Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Quest'ultimo contiene l'estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell'aeroporto. L'esercente dell'aeroporto sente i Governi dei Cantoni interessati e l'Ufficio federale.

<sup>4</sup> Per gli aeroporti all'estero è applicabile per analogia il capoverso 3; al posto dell'aeroporto agisce l'Ufficio federale.

*Art. 43 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> I piani delle zone di sicurezza sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un termine di opposizione di 30 giorni, dall'esercente

dell'aeroporto se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero e dall'Ufficio federale se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato all'estero, di un impianto del servizio di sicurezza o di una via aerea. Senza l'autorizzazione del depositante, dal momento del deposito non può più essere presa, in merito al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria al piano delle zone di sicurezza.

<sup>3</sup> Il Dipartimento decide in merito alle opposizioni e approva i piani delle zone di sicurezza sottopostigli dagli esercenti d'aeroporto o dall'Ufficio federale.

<sup>4</sup> Il piano delle zone di sicurezza approvato diviene vincolante con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

#### *Art. 44 cpv. 1-3*

<sup>1</sup> La restrizione della proprietà fondiaria mediante un piano delle zone di sicurezza dà diritto a indennizzo se, negli effetti, equivale a un'espropriazione.

<sup>2</sup> Il sorgere del diritto e il calcolo dell'indennizzo sono stabiliti dalle condizioni esistenti all'atto della pubblicazione del piano delle zone di sicurezza nel Foglio ufficiale cantonale.

<sup>3</sup> L'interessato deve far valere le proprie pretese durate i cinque anni consecutivi alla pubblicazione del piano delle zone di sicurezza:

- a. presso l'esercente dell'aeroporto, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero;
- b. presso l'Ufficio federale, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato all'estero, di un impianto del servizio di sicurezza aerea o di una via aerea.

#### *Art. 46*

*Abrogato*

#### *Art. 48* 4. Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione assume le spese:

- a. di soppressione o adeguamento degli ostacoli alla navigazione aerea già esistenti in Svizzera al di fuori del perimetro di un aerodromo o di un aerodromo all'estero;
- b. di indennizzo per le restrizioni alla proprietà fondiaria in Svizzera a favore di un aerodromo oppure di un impianto di sicurezza aerea all'estero.

<sup>2</sup> Sono fatti salvi gli articoli 45-47.

*Art. 49 (nuovo) VI. Costi dei servizi di sicurezza aerea*

<sup>1</sup> I fornitori di servizi di sicurezza aerea riscuotono tasse per garantire la sicurezza delle rotte e degli avvicinamenti e decolli a e da aerodromi.

<sup>2</sup> I fornitori di servizi di sicurezza stabiliscono:

- a. le tasse per garantire la sicurezza delle rotte, secondo quanto stabilito dal diritto internazionale;
- b. le tasse per garantire la sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli, principalmente secondo i seguenti criteri:
  1. categoria dell'aerodromo,
  2. peso massimo al decollo dell'aeromobile.

<sup>3</sup> Per ciascuna categoria di aerodromi possono essere fissate aliquote di tassa unitarie. In tal caso le tasse per garantire la sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli possono essere utilizzate soltanto per coprire i costi della categoria corrispondente.

<sup>4</sup> Per singole categorie di aerodromo o per singoli aerodromi il Consiglio federale può fissare una quota minima dei costi della sicurezza di volo da finanziare mediante le tasse per garantire la sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli. A tal fine tiene conto delle altre possibilità di finanziamento dei fornitori delle prestazioni, segnatamente dei sussidi dei Cantoni in cui si situa l'aerodromo, dei Comuni o dei privati.

<sup>5</sup> Le tasse dei servizi di sicurezza aerea necessitano dell'approvazione dell'Ufficio federale.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. le categorie di aerodromo;
- b. i voli esonerati dalle tasse dei servizi di sicurezza aerea;
- c. i costi dei servizi di sicurezza aerea assunti dalla Confederazione.

*Art. 56 III. Certificati*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera:

- a. l'immatricolazione, nel certificato d'immatricolazione;
- b. la navigabilità, nel certificato di navigabilità o nell'autorizzazione di volo;
- c. l'emissione di rumori o sostanze nocive degli aeromobili a motore, nel certificato di rumore e di emissione di sostanze nocive;

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro di licenze e certificati. A tal fine si attiene agli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.

*Art. 57 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Il Dipartimento emana, in particolare per garantire la sicurezza aerea, disposizioni concernenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e l'equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo.

<sup>3</sup> Le aziende di costruzione e di manutenzione necessitano di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

*Art. 60 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> Per esercitare la loro attività, le seguenti persone necessitano di una licenza dell'Ufficio federale:

- a. i piloti di aeromobili;
- b. il personale ausiliario necessario per la condotta di un aeromobile, in particolare i navigatori, i radioperatori, i meccanici di bordo;
- c. le persone che dispensano la formazione al personale aeronautico;
- d. il personale dei servizi di sicurezza aerea.

<sup>1bis</sup> Le licenze sono limitate nel tempo.

*Art. 61*

*Abrogato*

*Art. 70 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili deve essere assicurato per la responsabilità civile in quanto esercente di aeromobili. È fatto salvo l'articolo 71

*Art. 75 cpv. 1 e 5*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il trasporto di persone, bagagli, merci e animali, la responsabilità civile del vettore nei confronti dei passeggeri e degli speditori e sull'obbligo di assicurazione. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali che vincolano la Svizzera.

<sup>5</sup> *Abrogato*

*Art. 91* II. Contravvenzioni

<sup>1</sup> Per quanto non si tratti di un reato per cui il Codice penale o un'altra legge commini una pena più severa, è punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. infrange regole del traffico aereo;
- b. pilota un aeromobile senza disporre dei certificati necessari;
- c. esercita un aeromobile che non adempie le condizioni di idoneità al volo;
- d. contravviene a una prescrizione d'esecuzione, la cui violazione è dichiarata punibile;
- e. contravviene a una decisione significatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo;
- f. non ottempera a un onere derivante da una concessione o da un'autorizzazione.

<sup>2</sup> In caso di gravi infrazioni secondo il capoverso 1 lettere a-c la pena è la multa fino a 40 000 franchi.

<sup>3</sup> Il pilota di trasporti aerei che viola in modo ripetuto e grave nei riguardi dei suoi passeggeri obblighi sussistenti in virtù di accordi internazionali e per la cui inosservanza devono essere comminate sanzioni in virtù degli stessi accordi, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

*Art. 103b-d*

*Abrogato*

*Art. 107a* IIIa Protezione dei dati 1. Elaborazione di dati personali

<sup>1</sup> L'Ufficio federale, le autorità di ricorso come pure le altre autorità e organizzazioni private incaricate di svolgere compiti secondo la presente legge trattano i dati personali di cui necessitano per adempiere i compiti loro affidati dalla presente legge.

<sup>2</sup> Sono trattati dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, che riguardano:

- a. l'attitudine caratteriale (buona condotta, estratto del casellario giudiziale e risultati di eventuali chiarimenti supplementari);
- b. l'idoneità (formazione scolastica e specialistica, percorso professionale, qualifiche, precedenti e incidenti);
- c. la salute (esami concernenti l'idoneità fisica e l'attitudine psichica);

d. procedimenti e sanzioni amministrativi e penali secondo la presente legge.

<sup>3</sup> I dati trattati possono provenire da persone attive per:

- a. compagnie di volo svizzere;
- b. compagnie di volo estere che esercitano la navigazione aerea in Svizzera;
- c. imprese di costruzione;
- d. imprese di manutenzione;
- e. gestori di impianti e infrastrutture;
- f. fornitori di servizi di sicurezza aerea.

<sup>4</sup> Per migliorare la sicurezza della navigazione aerea i servizi di sicurezza aerea civile e militare possono registrare conversazioni e rumori di fondo in ambienti destinati al traffico aereo. Il Consiglio federale disciplina le responsabilità per la raccolta dei dati, la procedura di valutazione, i destinatari dei dati, la durata di conservazione e le misure tecniche e organizzative di protezione.

<sup>5</sup> Per l'esecuzione dei loro compiti legali gli organi che trattano i dati possono trasmettere dati personali alle autorità svizzere o estere incaricate di compiti analoghi, inclusi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità, se dette autorità e organizzazioni garantiscono un'adeguata protezione dei dati trasmessi.

*Art. 107b (nuovo)*

## 2. Diritti di accessi

<sup>1</sup> I dati personali raccolti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 52 segg.) sono pubblici e possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo.

<sup>2</sup> La Commissione sugli infortuni aeronautici ha accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati personali delle persone attive nella navigazione aerea civile.

*Art. 108a (nuovo)* IVa. Requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo. A tal fine si attiene agli accordi internazionali che vincolano la Svizzera e tiene conto dello stato della tecnica riconosciuto a livello internazionale e della sostenibilità economica.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può designare norme tecniche il cui adempimento permette di presumere che i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza sono soddisfatti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale l'emanazione di prescrizioni amministrative e tecniche, in particolare la designazione delle norme tecniche.

## II

Disposizione transitoria della modifica del ...

La tassa di vigilanza di cui all'articolo 6b è introdotta gradualmente entro il 1° gennaio ... (decimo anno dall'entrata in vigore della presente modifica). Il Consiglio federale determina le fasi dell'introduzione.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.